

il Consiglio superiore di pubblica istruzione in particolare, alla esatta interpretazione dell'articolo 19 del regolamento generale universitario, affinchè questo venga applicato soltanto alle materie in cui la parte pratica dell'insegnamento sia prevalente, e non a materie aventi un contenuto prevalentemente scientifico quali la scienza delle costruzioni, la meccanica applicata, l'idraulica, l'elettrotecnica, ecc. ».

RISPOSTA. — « Con apposita lettera circolare questo Ministero ha già richiamato l'attenzione del Consiglio superiore di pubblica istruzione e delle scuole d'applicazione per gl'ingegneri sull'esatta applicazione che deve darsi alle disposizioni contenute sull'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795, nel senso che essa debba applicarsi soltanto — come appunto nota l'onorevole interrogante — alle materie in cui la parte pratica sia prevalente.

« Il sottosegretario di Stato

« CAPORALI ».

Tonello ed altri. — *Ai ministri dell'interno e per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per conoscere, in seguito ai gravissimi incidenti avuti nel Trevigiano, se non ritengano doveroso apprestare immediatamente provvedimenti tali che possano alleviare le disagiatissime condizioni economiche della classe lavoratrice funestata dalla disoccupazione ed esasperata dal contegno delle autorità locali, che non hanno consapevolezza delle cause determinanti il vivissimo malcontento fra la folla proletaria ».

RISPOSTA. — « Il fenomeno della disoccupazione nella provincia di Treviso, come nelle altre comprese nella giurisdizione di questa Amministrazione, fu diligentemente segnalato tanto dall'onorevole Comitato governativo quanto dalle competenti autorità politiche, e formò oggetto di studio e preoccupazione da parte di questo Ministero.

« I provvedimenti intesi a fronteggiare la disoccupazione furono i seguenti:

a) approvazione di opere pubbliche e conseguente immediata assegnazione di mutui senza interesse e somministrazione di congrue anticipazioni fino alla concorrenza degli 80 milioni posti a disposizione di questa Amministrazione sui 500 stanziati per lavori contro la disoccupazione di cui al Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405;

b) intensificazione dei lavori di propria competenza dell'onorevole Comitato governativo; lavori che al 1° marzo prossimo passato ammontarono a circa 180 milioni;

c) accordi assunti con l'onorevole Ministero dei lavori pubblici in base ai quali furono impartite istruzioni ai dipendenti uffici del Genio civile intese ad intensificare il più possibile i lavori di interesse statale nelle regioni venete, specialmente di bonifiche e opere idrauliche per i quali il Ministero del tesoro ha fatto nuove assegnazioni;

d) accordi assunti col Ministero dei trasporti che hanno condotto all'assegnazione di un fondo di lire 65,500,000 per lavori ferroviari interessanti le zone medesime;

e) infine, accordi assunti col Regio commissariato dell'emigrazione, affinchè sia agevolata — per quanto possibile — un'ordinata emigrazione dei nostri operai disoccupati all'estero eliminando quelle cause che l'avevano alquanto ostacolata in questi ultimi tempi.

« Non occorre assicurare gli onorevoli interroganti che il Governo, animato dal vivo desiderio di eliminare al più presto ogni ragionevole causa di lamento, per ridare alle nobili e provate popolazioni del Veneto la dovuta tranquillità, va preparando i provvedimenti opportuni.

« Il sottosegretario di Stato per le terre liberate

« DELLO SBARBA ».

Trentin. — *Al ministro della marina.* — « Per conoscere se intenda estendere anche agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria dal novembre 1918, le opportunissime disposizioni colle quali recentemente si provvede acchè i sottufficiali congedati posteriormente alla conclusione dell'armistizio venissero fittiziamente richiamati in servizio allo scopo di dar loro modo di ottenere una pensione basata sullo stipendio migliorato dell'ultimo mese di servizio; e per essere informato se in ogni ipotesi abbia in animo di ovviare con qualche altra misura alla sperequazione conseguente dalla applicazione delle disposizioni su ricordate, per effetto delle quali un ufficiale collocato d'autorità in posizione ausiliaria nel 1919, dopo di aver preso parte attiva ed ininterrotta alla guerra si trova ad aver un assegno basato esclusivamente sui vecchi stipendi, mentre tutti i sottufficiali congedati, indistintamente, anche se prestarono un servizio qualunque fuori dalla zona di guerra, sono stati messi in condizione di liquidare la pensione sui recenti stipendi migliorati, che, a parità d'anni di servizio, potranno essere superiori a quegli degli ufficiali ».

RISPOSTA. — « Un provvedimento che — in deroga alle vigenti leggi — consentisse agli ufficiali della Regia marina collocati in posizione ausiliaria dopo il 3 novembre 1918, di liquidare la pensione sui recenti stipendi migliorati, non potrebbe non essere esteso anche agli ufficiali del Regio esercito che si trovino nelle medesime condizioni. E